

Proc. 9/15 conc.



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CHIETI

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. Geremia Spiniello

Presidente;

dott. Alberto Iachini Bellisarii

Giudice;

dott. Nicola Valletta

Giudice delegato ed estensore;

nella procedura di concordato preventivo a carico della società "OPERA SCOLASTICA L'AUSILIATRICE" s.r.l., con sede a Francavilla al Mare (CH), via Francesco Paolo Tosti 70, cod. fisc. 80001270695;

a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del giorno 26/9/'17, ha emesso il seguente:

D E C R E T O

- visto il verbale di adunanza dei creditori del 27/3/'17, interrotta dal Giudice delegato stante la riscontrata necessità di valutare -nelle forme di cui all'art. 173 l.fall.- i fatti indicati dal commissario giudiziale nella sua relazione resa ex art. 172 l.fall. al paragrafo 5.9;
- visto il provvedimento collegiale del 13/6/'17 con il quale è stata fissata l'udienza del 26/9/'17 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 173 e 15 l.fall.;
- rilevato che la procedura è stata introdotta con ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., depositato in data 24/4/'15, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 83/'15, convertito con modificazioni dalla l. 132/'15 e che, ad una prima lettura, alla procedura in corso sembrerebbero non dover trovare applicazione le norme innovate

- secondo il disposto di cui all'art. 23 delle disposizioni transitorie e finali di cui al citato decreto;
- rilevato, tuttavia, che la proposta concordataria depositata in data 20/12/'16, è da considerarsi proposta radicalmente nuova rispetto a quella depositata in precedente data 13/7/'15, che per stessa ammissione della società debitrice (in sede di udienza ex art. 162, comma 2, l.fall., tenutasi il giorno 8/11/'16) non era più fattibile a causa di mutate condizioni patrimoniali. E infatti la nuova proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi (come invece la precedente); le percentuali di soddisfazione sono variate; il credito di (già) "Carichieti" s.p.a. è stato falcidiato ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall.; sono stati indicati in postergazione -ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.- i crediti dei soci per i finanziamenti a suo tempo concessi alla debitrice;
 - ritenuto che in detta condizione debba escludersi una applicazione del criterio temporale di cui all'art. 23 delle disposizioni transitorie e finali del d.l. 83/'15 legata al mero deposito del ricorso, e ciò al fine di evitare una elusione della "ratio" delle norme riformate (si pensi alla reintroduzione del voto palese nell'adunanza dei creditori, nonché alla reintroduzione della soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 20%) con applicazione della disciplina previgente ad ogni procedura concordataria la cui pendenza è valutata in relazione al mero deposito del ricorso;
 - ritenuto, invece, come nel caso in esame, che laddove la proposta sia da considerarsi il risultato di modifiche successive alla citata novella che hanno determinato effetti ben innovativi e non meramente modificativi della proposta originaria (così come sopra evidenziati), questa debba essere assoggettata alla disciplina *medio tempore* introdotta;
 - dato atto che che il collegio condivide, per i motivi che di seguito sono esposti, le considerazioni espresse dal commissario giudiziale, al



paragrafo 5.9 della relazione ex art. 172 l.fall., in ordine alla postergazione dei crediti delle cosiddette *“parti correlate”*, pari complessivamente ad euro 10.961.496,81 e riconducibili a finanziamenti dei soci e di società infragruppo in favore della debitrice ricorrente. Preliminarmente, il collegio osserva infatti che ai finanziamenti in questione, risalenti a data anteriore all'1/1/'04, non sarebbe applicabile la disciplina degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. introdotta dalla riforma societaria di cui al d.lgs. 6/'03 stante la mancanza di una norma in deroga all'art. 11 disp. prelim. c.c.. Ma vi è di più. La invocata postergazione non può comunque operare nel caso in esame, atteso che gli estensori del piano concordatario hanno omesso di indicare gli elementi di fatto che la giustificerebbero. Condividendo infatti giurisprudenza consolidata (Trib. Milano, 11/1/'13) afferma questo collegio essere onere della società escussa o richiesta del pagamento dimostrare le cause di inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 2467 c.c., ovvero dimostrare la sussistenza di un *“eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto”*, ovvero *“una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”*. Sul punto il commissario giudiziale ha rilevato che tanto nella proposta e tanto nella attestazione nulla è stato detto o precisato in ordine alla circostanza che, al momento in cui i finanziamenti sono stati erogati, la società ricorrente versasse in una particolare situazione di crisi (anzi nel ricorso le cause della crisi, per stessa ammissione della società ricorrente, risalirebbero all'anno 2012, in concomitanza con l'avvio di indagine penale della Procura della Repubblica di Pescara) tale da rendere opponibile la postergazione al pagamento degli altri creditori ex art. 2467 c.c.; e nulla è stato detto o precisato in ordine alla qualificazione dei rapporti intercorsi tra le parti; fatti -questi- che hanno precluso al collegio ogni indagine circa l'applicabilità delle norme richiamate già in sede di valutazione delle condizioni di ammissibilità ai sensi dell'art. 163 l.fall., sia



successivamente al commissario in sede di verifiche ai fini della stesura della relazione ex art. 172 l.fall.;

- ritenuto, dunque, che non operando l'invocata postergazione (pur ritenendo inesigibili i crediti per i quali è intervenuta espressa rinuncia; Di Nicola Antonella e Di Nicola Pierpaolo e Di Nicola Carmine hanno infatti espressamente rinunciato al rimborso dei finanziamenti concessi pari complessivamente ad € 1.337.543), crediti pari ad € 9.623.945 debbono essere ricompresi nel passivo concordatario tra i crediti chirografari che così complessivamente conteggiano € 20.944.910; all'esito della liquidazione simulata nel piano residuerebbero, dopo il soddisfacimento dei privilegiati € 2.565.018 (a parere del commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 172 l. fall. al netto delle variazioni apportate residuerebbe addirittura la minor somma di € 869.462); così ai creditori chirografari potrebbe essere assicurata al massimo una percentuale di soddisfacimento pari al 12,25% inferiore alla soglia minima del 20% prevista all'art. 160, comma 4, l.fall.;
- rilevato che il piano difetti di previsione di realizzo in favore dei creditori chirografari pari ad almeno il 20% dei rispettivi crediti, in forza del limite di valore introdotto (per i concordati liquidatori) dalla l. 133/'15 (conv. D.L. 83/'15);
- ritenuto pertanto che vada disposta la revoca ai sensi dell'art. 173 c.3 ult. parte l. fall.

P.Q.M.

- visti gli artt. 160 c.4, 173 c.3 ultima parte l. fall.

revoca

il decreto ex art. 163 l. fall.

dichiara

inammissibile la proposta;

dispone

che il commissario renda la notula del suo compenso -oltre a eventuali



istanze di liquidazione di professionisti- entro il 16/10/'17 per la successiva definizione della procedura.

Così deciso in Chieti alla camera di consiglio del 10/10/'17

Il Giudice estensore
(dott. Nicola Valletta)



Il Presidente
(dott. Geremia Spina)



IL FUNZIONARIO CAPOZIARIO
GIANNECCHINI



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI
CHIETI

10 OTT. 2017



IL CASO.it